



**TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO**

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca La Russa, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

ex art. 28 del d.lgs. n. 150/2011 e art. 44 del T.U. immigrazione nel giudizio iscritto al n. 200/2013 r.g.l. promosso

da

**Guebla Jomaa**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, viale Regina Margherita, n. 30, per procura a margine del ricorso

ricorrente

contro

**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S.**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, difeso e rappresentato dall'Avv. Nadia Perego per mandato generale alle liti del 23.12.2011 per Notaio dott. Paolo Castellini di Roma

convenuta

e contro

**Comune di Sesto Calende**, in persona del Sindaco *pro tempore*

convenuto contumace

letti gli atti e i documenti prodotti;

sentite le parti e dato atto della mancata conciliazione della causa;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 aprile 2013;

\*\*\*

Il ricorrente, cittadino tunisino residente in Sesto Calende, titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (doc. n. 10 fasc. ricorrente) ed padre di quattro bambini (doc. n. 11 fasc. ricorrente), possedendo i requisiti reddituali di legge (doc. n. 12 fasc. ricorrente), ha presentato, il 20.12.2012 (doc. n. 15 fasc. ricorrente) richiesta di concessione dell'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori, previsto e disciplinato dall'art. 65 della legge n. 448/1998.

Il Comune di Sesto Calende, con lettera del 18.1.2013 (doc. n. 17 fasc. ricorrente), ha sospeso la pratica in attesa di una direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali richiesta dall'ANCI (doc. n. 16 fasc. ricorrente).

Il ricorrente, ritenendo l'attesa gravemente pregiudizievole, anche considerata la pronuncia del Ministero con il parere citato nel messaggio l.n.p.s. del 16.5.2012 (doc. n. 9 fasc. ricorrente) ha, pertanto, proposto azione ai sensi dell'art. 442 c.p.c. e ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 286/1998 lamentando la condotta discriminatoria tenuta dal Comune di Sesto Calende e dall'I.n.p.s., quest'ultimo in qualità di ente deputato per legge alla erogazione della prestazione.

L'art. 65 della legge n. 448/1998 ha introdotto una prestazione sociale denominata "*assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori*" in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori ad un determinato valore calcolato di anno in anno mediante l'indicatore della situazione economica (ISE), beneficio esteso dall'art. 80 della



legge n. 388/2000 ai nuclei familiari in cui il soggetto richiedente sia cittadino comunitario.

L'assegno in questione viene concesso dal Comune di residenza ed erogato dall'Inps sulla base degli specifici elenchi predisposti dagli stessi Comuni.

Ad avviso della scrivente, merita piena condivisione l'orientamento seguito dalla giurisprudenza di merito, secondo il quale la limitazione dei soggetti destinatari della prestazione, contenuta nell'art. 65 in esame, deve ritenersi superata per effetto dell'evoluzione del complessivo quadro normativo regolante la materia delle prestazioni assistenziali nei confronti degli stranieri non comunitari.

Infatti l'art. 11, 1° e 4° comma della Direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, garantisce a questi ultimi lo stesso trattamento del cittadino italiano per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale, e prevede che gli Stati membri possano limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle sole "*prestazioni essenziali*".

La direttiva europea sopra citata è stata recepita ed attuata nell'ordinamento nazionale dal d.lgs. n. 3/2007, il quale ha modificato il testo dell'art. 9 del d.lgs. n. 286/1998 prevedendo che il titolare di permesso per "*lungo soggiornanti*", purché effettivamente residente sul territorio nazionale, "*può usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale*", salvo che "*sia diversamente disposto*". Non risulta che il legislatore, pur abilitato dalla predetta direttiva, sia in fase di recepimento della direttiva sia successivamente, abbia introdotto deroghe dirette a limitare la concessione delle prestazioni assistenziali per i lungo soggiornanti. Non è ipotizzabile infatti che il legislatore nazionale, nel fissare un principio di parità di trattamento di portata generale, abbia inteso mantenere in vita tutte le restrizioni comportanti oggettive disparità di trattamento che erano previste nella legislazione previgente.

Non sono contestati la natura di prestazione sociale dell'assegno oggetto di causa e il possesso da parte del ricorrente dei requisiti di legge (permesso CE per lungo soggiornanti, residenza in Italia, nucleo familiare con almeno tre figli minori).

Ne consegue che deve essere ritenuta discriminatoria la condotta tenuta dal Comune convenuto in quanto, di fatto, ha comportato una diversità di trattamento, vietata dalla normativa vigente, fondata sulla nazionalità di origine del richiedente.

L'I.n.p.s. è sicuramente soggetto legittimato passivo non solo in ordine alla richiesta giudiziale diretta ad ottenere l'erogazione della prestazione, ma anche in relazione alla richieste di tutela ex art. 44 del d.lgs. n. 286/1998, in quanto partecipe della lamentata condotta discriminatoria. Infatti si deve ragionevolmente presumere che la posizione di sospensiva assunta dal Comune convenuto (e da altri Comuni coinvolti in similari vicende giudiziari) sia stata determinata proprio dalle istruzioni contenute nelle istruzioni amministrative impartite dall'Istituto e prodotte dalla parte ricorrente. Nella circolare n. 62/2004 l'Istituto ha escluso che l'assegno in questione possa essere erogato a soggetti diversi dai cittadini italiani o comunitari e nella circolare n. 9/2010 (doc. n. 6 fasc. ricorrente), si ammette la concessione del beneficio ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. La funzione di tali circolari è verosimilmente quella di fornire un orientamento interpretativo diretto ad uniformare la condotta degli enti locali competenti per la concessione dell'assegno.

La natura discriminatoria della mancata concessione al ricorrente dell'"*assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori*" di cui all'art. 65 della legge n. 448/1998 deve essere quindi dichiarata nei confronti di entrambe le parti convenute.



Conseguentemente, va ordinato al Comune di Sesto Calende e all'I.n.p.s., nelle rispettive qualità e competenze, di cessare la condotta discriminatoria di cui sopra e di corrispondere al ricorrente l'assegno in questione per l'importo di 1.760,59 euro (pari a 135,43 per 13 mensilità – doc. n. 5 fasc. ricorrente) relativamente all'anno 2012, nonché di concedere ed erogare anche l'assegno richiesto anche per l'anno 2013 e per gli anni successivi nella misura che sarà determinata dall'I.n.p.s. a partire da gennaio sino a che sussistano le condizioni di legge, salvi gli incrementi di importo successivi, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Le ulteriori domande di corresponsione dell'assegno anche per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, dalla nascita del terzo figlio e di risarcimento del danno patrimoniale da discriminazione e per essere stato indotto in errore dai funzionari del Comune sulla non spettanza dell'assegno, devono essere respinte, in mancanza di domanda amministrativa e non avendo il ricorrente dimostrato di avere subito danni patrimoniali o non patrimoniali per effetto della mancata concessione della prestazione, comunque non richiesta per tali anni, stante l'irrelevanza delle mere dichiarazioni verbali dei funzionari, non espressive della volontà delle amministrazioni convenute.

Le parti convenute soccombenti devono essere condannate in solido a rifondere le spese di lite come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

così provvede nella contumacia del Comune di Sesto Calende:

- accerta la natura discriminatoria della condotta tenuta dalle parti convenute nei confronti del ricorrente, consistente nel non avere accolto la domanda di concessione ed erogazione, in relazione all'anno 2012, della prestazione sociale denominata "assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" di cui all'art. 65 della legge n. 448/1998;



- ordina al Comune di Sesto Calende di concedere al ricorrente l'assegno suddetto e all'I.n.p.s. di erogarlo, per l'importo di 1.760,59 euro per l'anno ~~2012~~ **2013**, nonché di concedere ed erogare la medesima prestazione per l'anno 2013 e per gli anni successivi nella misura che sarà determinata dall'I.n.p.s. a partire da gennaio sino a che sussistano le condizioni di legge, salvi gli incrementi di importo successivi, a parità di condizioni con il cittadino italiano;
- rigetta le rimanenti domande di parte ricorrente;
- condanna le parti convenute in solido a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente che liquida in 2.000,00 euro per compensi professionali, oltre Iva e Cpa.

Busto Arsizio, 24 aprile 2013

Il Giudice del lavoro

dott.ssa Francesca La Russa

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO  
CANCELLERIA CIVILE - SEZ. LAVORO

29 APR. 2013

PERVENUTO/DEPOSITATO  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Maddalena MOLINARI